



TRIBUNALE DI LECCE

IL PRESIDENTE

Prov. n. 57 | 25

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: residuale sospensione, in via temporanea, dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali, di cui al Libro V titolo IX libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale e dal 1°.04.2025 anche con riferimento agli atti relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo per soggetti abilitati interni ed esterni.

Visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che ha modificato l'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, nonché le modifiche apportate al comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, dalle quali scaturisce una precisa regolamentazione circa l'entrata in vigore del processo penale telematico, previsto dagli artt. 110 – 111 - 111 bis – 111 ter del codice di rito, che impone, a far data dal 1° gennaio u.s., il deposito telematico degli atti della fase dell'udienza preliminare, dell'udienza dibattimentale, del procedimento per decreto, del procedimento per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, della sospensione del procedimento con messa alla prova, dell'archiviazione e della riapertura delle indagini, e dal 1°.04.2025 anche con riferimento ad altre tipologie processuali, in particolare degli atti relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo per soggetti abilitati interni ed esterni;

al contrario la modalità alternativa resta prorogata, fino al 31.12.2025, per i restanti atti e fasi processuali;
- richiamato il contenuto del provvedimento emesso da questa Presidenza in data 8.01.2025 nonché quello dei provvedimenti del 31.01.2025 e del 28.02.2025;

- considerati gli esiti della riunione, tenutasi in data 24.03.2025, con il Procuratore della Repubblica e i R.I.D. e i Mag.Rif di entrambi gli Uffici nonché con il Dirigente Amministrativo del Tribunale, in ordine al permanere di molte delle criticità dell'applicativo in questione;

rilevato che da tale riunione è emerso un sostanziale miglioramento delle funzionalità del sistema pur essendo stato riscontrato che:

- l'applicativo non consente, al P.M., di formare e trasmettere in via digitale il fascicolo per il dibattimento ex art. 553 c.p.p., in quanto non è prevista la funzione che rende visibile al giudice del dibattimento i soli atti indicati dall'art. 431 c.p.p.;
- per i procedimenti in fase predibattimentale/dibattimentale, non consente, allo stato, di esercitare l'azione penale nei casi in cui l'imputato debba essere citato ex art. 550 c.p.p. dinanzi ad un Tribunale diverso da quello distrettuale (ovvero al Tribunale di Brindisi o di Taranto), né di depositare la relativa lista testimoniale; analogamente dovrebbe dirsi per il decreto che dispone il giudizio innanzi a tali autorità;
- per la fase dibattimentale, in relazione alla produzione documentale delle parti in formato cartaceo, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, può applicarsi, allo stato, il co. 3 dell'art. 111 bis c.p.p., con inserimento di quanto prodotto, nel fascicolo telematico, successivamente all'udienza, previa scannerizzazione da parte della Cancelleria.

Tutto ciò premesso,
rilevato che:

- allo stato, le criticità del sistema testé richiamate solo per grandi linee, continuano ad avere immediate ricadute sulle normali attività processuali incidendo negativamente sulla loro speditezza, con conseguente aggravio del lavoro dei magistrati e del personale;
 - ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p., può considerarsi quale malfunzionamento del sistema quella forma prevista nel comma 4 di tale articolo che attiene al malfunzionamento cosiddetto "non certificato"; ritenuto che si appalesa tanto opportuno quanto necessario mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati, il personale amministrativo e i difensori di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici), ricorrendo altresì alle modalità di cui al co. 4 dell'art. 110 c.p.p., **soltanto per tutto ciò che, allo stato, non è contemplato dall'applicativo APP, almeno fino al 30 aprile 2025**, con possibilità di proroga, al fine di consentire, in primo luogo, un'adeguata configurazione dell'applicativo tale da essere facilmente fruibile dalle parti nonché le opportune verifiche in ordine al suo concreto funzionamento in ragione delle ultime implementazioni del sistema, a seguito di un'adeguata sperimentazione delle funzionalità di più recente introduzione al fine di segnalare ulteriori profili di criticità;
- ritenuto che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità in mancanza di previsione specifica, anche alla luce del disposto dell'art. 175 bis c.p.p. nonché della possibile sanatoria per il raggiungimento dello scopo;

P.Q.M.

attesta la persistenza del malfunzionamento del sistema informatico in uso presso il Tribunale di Lecce, nel senso indicato in narrativa,

dispone

la proroga della sospensione, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP -, già originariamente disposta con il provvedimento di questo Presidente in data 8.01.2025, e poi prorogata con altro provvedimento del 31.01.2025, con esclusivo riferimento alle attività processuali che non possono essere svolte in quanto non contemplate dal sistema informatico, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario), per soggetti abilitati interni ed esterni, gli atti, documenti, richieste e memorie, ai sensi dell'art. 175 bis co. 3 c.p.p., relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), del procedimento di archiviazione e della riapertura delle indagini, dell'udienza dibattimentale e predibattimentale, nonché, dal 1°.04.2025, del procedimento di giudizio abbreviato, di giudizio immediato e del giudizio direttissimo, fino alla data del 30.04.2025.

Trova applicazione il disposto di cui agli artt. 110 co. 4 e 111 ter co. 3 c.p.p..

Il Mag.Rif e il R.I.D. del settore penale faranno pervenire, entro il 29 aprile p.v., una relazione sullo stato dell'applicativo in oggetto e del grado della digitalizzazione dell'Ufficio, in particolare se l'utilizzazione di APP possa definirsi adeguata per ciascuna delle fasi del procedimento penale.

I Presidenti delle sezioni penali potranno convocare, in via d'urgenza, una o più riunioni dell'intero settore penale, dandone notizia al sottoscritto e alla Dirigente Amministrativa, al Procuratore della Repubblica sede e al Magistrato Referente per l'Informatica di tale Ufficio, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

Dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questo Tribunale e che lo stesso venga comunicato al Sig. Presidente della Corte d'Appello sede, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Mag.Rif e al RID del settore penale, alla Dirigente Amministrativa per l'ulteriore comunicazione al settore interessato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e alla Camera Penale di Lecce nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Lecce, 31 marzo 2025

Il Presidente
Antonio Del Coco

